



COMUNE DI ARESE

Provincia di Milano

REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI AI PRIVATI
PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE
IN ETERNIT DEGLI EDIFICI
E L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

2010



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI AI PRIVATI PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE IN ETERNIT DEGLI EDIFICI E L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Arese istituisce, dall'anno 2006, un fondo da destinare al rifacimento delle coperture in cemento-aminato (eternit) degli edifici a prevalente destinazione residenziale per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, in relazione al potenziale rischio di **contaminazione da amianto**. Possono inoltre accedere al fondo anche i proprietari o loro aventi titolo di immobili destinati ai servizi pubblici di interesse comunale e sovracomunale, ad esclusione delle società di capitali.

Cogliendo inoltre l'occasione della sostituzione delle coperture, l'Amministrazione incentiva l'utilizzo di tecnologie alternative per il **risparmio energetico**, quali gli impianti solari e fotovoltaici.

In particolare attraverso il fondo si contribuisce anche alla realizzazione dei pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.

L'installazione dei pannelli fotovoltaici, invece, consentirà il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo in sede di determinazione di graduatoria.

Per i proprietari di immobili o loro aventi titolo, di cui al sopraccitato comma 1, sono quindi previste tre diverse opportunità per accedere al fondo:

1. rimozione delle coperture in cemento-amianto;
2. rimozione delle coperture in cemento-amianto e contestuale installazione dei pannelli solari termici nelle opere di rifacimento dei tetti;
3. installazione dei soli pannelli solari termici.

Art. 2 – Finanziamento del fondo

Il fondo di cui al precedente articolo 1 è finanziato con i proventi dei titoli abilitativi in materia edilizia (anche in sanatoria) e delle sanzioni pecuniarie applicate per gli abusi edilizi.

Art. 3 – Requisiti

I contributi sono assegnati ai proprietari o a coloro che comunque hanno la disponibilità dell'immobile (previo assenso della proprietà) di cui al precedente articolo 1, che presentino comunicazione per opere di manutenzione ordinaria per interventi che prevedono la rimozione delle coperture in eternit o l'installazione dei pannelli solari termici.

In particolare i contributi relativi solo ai pannelli solari termici sono assegnati ai richiedenti di cui al comma precedente a condizione che le coperture dell'immobile, ove si effettua l'installazione, non siano in cemento-amianto.



Art. 4 – Contributi previsti

I contributi per il rifacimento delle coperture in eternit dell'edificio sono assegnati per un importo pari al 10% (dieci per cento) della spesa complessiva dell'intervento o, se maggiore, pari alla sommatoria degli oneri relativi alla pratica ASL, alla rimozione delle lastre di cemento amianto ed al trasporto alle discariche autorizzate. Il costo (al netto di I.V.A.) su cui viene erogato il contributo è determinato sulla scorta dei preventivi da trasmettere a cura dei richiedenti al Comune di Arese. Il contributo massimo per edificio è pari ad €uro 3.500,00.

I contributi per l'installazione dei pannelli solari termici idonei ad un utilizzo funzionale nel Nord Italia, sono assegnati per un importo pari al 25% (venticinque per cento) del costo al netto di I.V.A. dell'impianto (da intendersi nel suo complesso come fornitura di materiali e posa in opera). L'importo massimo del contributo è pari ad €uro 1.000,00 e sempre che l'impianto abbia un costo al netto di I.V.A. non inferiore a €uro 2.500,00.

Per edificio si intende l'immobile così come catastalmente identificato (mappale). Per quanto riguarda gli immobili del Centro Storico (zone A e B1 di P.R.G.) l'identificazione dell'edificio si verificherà di volta in volta.

Per gli immobili posti nel Centro Storico, inoltre, il contributo non è cumulabile ai contributi disciplinati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 17.7.2003 e s.m.i. e pertanto un edificio non può ottenere entrambi i contributi.

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di contributo, pena l'inammissibilità, deve essere:

- presentata in marca da bollo da €uro 14,62;
- redatta e sottoscritta in originale, utilizzando il modello di cui all'Allegato 1;
- corredata da tutta la documentazione di cui al successivo art. 6, da consegnarsi in originale e, ove richiesto, firmata sempre in originale.

La domanda deve inoltre contenere l'impegno a presentare la comunicazione per opere di manutenzione ordinaria entro tre mesi dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo.

Gli interessati devono consegnare a mano la domanda, completa degli allegati e riportante la dicitura "Domanda di contributo per la rimozione delle coperture in eternit" (in caso di richiesta di cui all'art.1, comma 5, p.to 1 o 2), "Domanda di contributo per l'installazione dei pannelli solari termici" (in caso di richiesta di cui all'art.1, comma 5, p.to 3), all'Ufficio Protocollo del Comune, Via Roma 2, dal giorno 01.04 al giorno 30.04 o dal giorno 01.12 al giorno 31.12 di ciascun anno.

Le domande presentate anteriormente al 01.04 o al 01.12 e successivamente al 30.04 o al 31.12 e/o trasmesse con modalità diverse dalla consegna a mano sono considerate inammissibili.

Sono inoltre ritenute ammissibili anche le domande per le quali sia già stata presentata la comunicazione per opere di manutenzione ordinaria con data di Protocollo Generale non anteriore alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente Regolamento.



Art. 6 – Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di cui al precedente articolo debbono essere allegati, pena l'inammissibilità, la seguente documentazione, completa in tutte le sue parti:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente ed attestante la titolarità del diritto di proprietà o la disponibilità del bene (locatario, comodatario, usufruttuario, ...). In quest'ultimo caso il richiedente allegnerà l'assenso della proprietà, in originale, all'esecuzione delle opere. In particolare per quanto riguarda i condomini, gli Amministratori dovranno allegare obbligatoriamente il verbale dell'Assemblea nella quale si evince l'assenso dei condomini all'esecuzione delle opere.

Sulla base della richiesta di cui all'art.1, comma 5, p.to 1 o 2:

per la sostituzione delle coperture in eternit

2. una descrizione sommaria dell'intervento;
3. il preventivo relativo alle opere da eseguirsi, suddiviso in voci distinte, dalle quali si possano evincere le quote relative alla parte di tetto interessato dall'intervento di bonifica dell'amianto, con gli importi unitari, parziali e complessivi dell'intervento oggetto di richiesta;
4. la scheda con il calcolo dell'Indice di Degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (di cui al modello allegato), firmata da un tecnico o dall'impresa esecutrice;
5. idonea documentazione fotografica a colori rappresentanti tutte le fronti dell'edificio interessato in formato minimo cm. 10x15, attestante lo stato di fatto dei luoghi alla data della domanda.

per l'installazione dei pannelli solari termici:

6. relazione tecnica con la resa annua dell'impianto;
7. preventivo relativo alla fornitura dei materiali e della posa in opera;

per l'installazione dei pannelli fotovoltaici:

8. relazione tecnica dell'intervento;

Sulla base della richiesta di cui all'art.1, comma 5, p.to 3:

per l'installazione dei pannelli solari termici:

2. relazione tecnica con la resa annua dell'impianto;
3. preventivo relativo alla fornitura dei materiali e della posa in opera;
4. dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante che le coperture dell'immobile, ove si effettua l'installazione, non siano in cemento-amianto. Tale dichiarazione dovrà essere corredata di documentazione fotografica a colori rappresentante le fronti dell'edificio interessato.

Art. 7 – Modalità procedurali

L'assegnazione dei contributi, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa e tecnica relativa alla realizzazione dell'intervento, avverrà con specifica deliberazione di Giunta Comunale entro due mesi dalla data di scadenza di presentazione delle domande.



Art. 8 – Criteri per la determinazione delle graduatorie

L'assegnazione dei contributi di cui al precedente articolo 4 avverrà a condizione che le soluzioni proposte siano conformi alla normativa urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria.

In particolare per l'assegnazione dei contributi saranno redatte due distinte graduatorie in base all'art. 1, comma 5, p.to 1 o 2 e all'art. 1, comma 5, p.to 3.

Nello specifico la graduatoria delle domande ammissibili al contributo, di cui all'art. 1 comma 5, p.to 1 o 2, sarà determinata sulla base:

1. del punteggio dell'Indice di Degrado riportato nella scheda per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto;
2. della tecnologia adottata per il risparmio energetico (pannelli solari termici, pannelli fotovoltaici).

In particolare ai suddetti elementi verranno assegnati i seguenti fattori ponderali:

Indice di Degrado	Punteggio graduatoria	- per il punto 1.
≤ 25	6	
26-44	9	
≥ 25	14	

Tecnologia adottata	Punteggio graduatoria	- per il punto 2.
Pannelli solari termici	5	
Pannelli fotovoltaici	5	
Pannelli solari termici e fotovoltaici	8	

In presenza di domande con uguale punteggio, per determinare la graduatoria delle stesse, si applicheranno ulteriori criteri di differenziazione, di seguito elencati in ordine di importanza:

- a) maggiore vetustà della copertura;
- b) minore distanza dell'edificio da "recettori sensibili": asili, scuole, casa di riposo, parchi giochi;
- c) data di protocollo della domanda.

La graduatoria per l'assegnazione dei contributi relativi all'installazione dei soli pannelli solari termici, di cui art.1, comma 5, p.to 3, sarà invece redatta sulla base della data e del numero di protocollo delle domande stesse.

Art. 9 – Erogazione contributo

I contributi sono erogati, con specifico atto del Responsabile del Settore competente, in un'unica soluzione, a seguito di presentazione, in originale, della seguente documentazione:

per le opere di cui all'art.1, comma 5, p.to 1 o 2:

1. dichiarazione edilizia di fine lavori da parte del richiedente con cui si attesti l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte;
2. presentazione di idonea fattura dei lavori eseguiti;



3. certificato di smaltimento in discarica autorizzata dell'eternit, ovvero quarta copia del formulario di trasporto ritrasmesso dalla discarica;
per i pannelli solari termici
4. dichiarazione di conformità ai sensi della D.M. 37/08, in originale, corredata da tutti i relativi allegati obbligatori, sempre in originale;
5. presentazione di idonea fattura della fornitura e dei lavori eseguiti;
per i pannelli fotovoltaici
6. dichiarazione di conformità ai sensi della D.M. 37/08, in originale, corredata da tutti i relativi allegati obbligatori, sempre in originale;

per le opere di cui all'art.1, comma 5, p.to 3:

- per i pannelli solari termici
1. dichiarazione di conformità ai sensi della D.M. 37/08, in originale, corredata da tutti i relativi allegati obbligatori, sempre in originale;
 2. presentazione di idonea fattura della fornitura e dei lavori eseguiti;
 3. dichiarazione edilizia di fine lavori da parte del richiedente con cui si attesti l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere, prima dell'erogazione del contributo, alle verifiche per l'accertamento in merito alla regolare esecuzione delle opere. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche successive alla realizzazione delle coperture e degli impianti.

Art. 10 – Riduzione, decadenza e revoca del contributo

Nel caso in cui l'importo della/e fattura/e delle opere eseguite sia inferiore al preventivo di cui al precedente articolo 6 il contributo verrà ridotto proporzionalmente.

Qualora non venga rispettato l'impegno di cui al secondo comma del precedente articolo 5, il richiedente si intenderà rinunciatario e la somma, con specifico provvedimento della Giunta Comunale, verrà utilizzata per finanziare altre richieste di contributo.

Qualora non venga rispettato l'impegno di cui al secondo comma del precedente articolo 4, il richiedente si intenderà rinunciatario in merito al contributo e la somma, con specifico provvedimento della Giunta Comunale, verrà utilizzata per finanziare altre richieste di contributo.

Si procederà altresì alla revoca del contributo e al recupero di quanto eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, nei seguenti casi:

- falsa dichiarazione in merito allo stato dei luoghi e dei requisiti stabiliti dal bando;
- mancato rispetto degli adempimenti normativi;
- mancato rispetto di quanto indicato nei titoli abilitativi edilizio in fase di realizzazione delle opere;
- in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.



In tutti i casi sopra menzionati, in cui sia prevista la contestuale modifica del punteggio assegnato al richiedente, si procederà, con specifico atto, alla rideterminazione della graduatoria per l'attribuzione dei contributi

Art. 11 – Indisponibilità del fondo

Le richieste di finanziamento che non hanno trovato positiva risposta per carenza di fondi avranno diritto di priorità nella successiva ripartizione dei fondi.

Nel caso del contributo assegnato in misura non integrale per la parziale indisponibilità del fondo, il contributo di cui al precedente articolo 4, potrà essere integrato sino alla concorrenza dell'ammontare integrale ove alla data dell'accertamento di cui al precedente articolo 9 risultino disponibili sufficienti somme nel fondo.

Nel caso di esaurimento dei fondi in sede di prima selezione annuale (scadenza 30.04) la Giunta potrà revocare la seconda selezione annuale.

Art. 12 – Proroga erogazione contributi

Previo reperimento di idonee risorse, l'erogazione dei contributi potrà essere prorogata oltre il termine stabilito dal precedente articolo 1.